

*Divorzio breve: se il rito si trasforma, i termini decorrono dalla prima udienza*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 maggio 2015 (est. G. Buffone)

**Separazione giudiziale – Trasformazione del rito in sede di udienza presidenziale – Conversione del rito in separazione consensuale – Cessazione della comunione legale – Art. 191 c.c. come modificato dalla L. 55 del 2015 – Decorrenza – Dalla sottoscrizione del verbale di separazione – Sussiste**

*Nel caso in cui, in un procedimento di separazione giudiziale, in sede di udienza presidenziale, i coniugi raggiungano un accordo e sia disposta la trasformazione del rito in separazione consensuale, con prosecuzione del rito, in assenza di ordinanza ex art. 708 c.p.c. che autorizzi i coniugi a vivere separati, l'effetto della cessazione della comunione legale decorre dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale (ciò rileva ai fini dell'onere della pubblicità legale del relativo provvedimento). Pertanto, è il citato verbale e non l'ordinanza di conversione del rito che va comunicato all'ufficiale dello Stato Civile.*

*(Massim a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

Il Presidente,

sentite le parti ed esauriti gli adempimenti di rito,

**O s s e r v a**

In via preliminare, va rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo per trasformare la separazione giudiziale in consensuale. I coniugi sono in regime di comunione legale. Ai sensi dell'art. 191 comma II c.c., come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, applicabile all'odierno processo, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. La norma va letta in senso funzionale e, pertanto, in tanto il provvedimento va comunicato in quanto il regime patrimoniale sia effettivamente quello della comunione legale. Nel caso di specie, tuttavia, per effetto della trasformazione del rito, si applica il regime di cui alla separazione consensuale e, pertanto, la cessazione del regime di comunione legale decorre dalla data di

sottoscrizione del verbale come da separato allegato cartaceo che segue per effetto del provvedimento odierno di trasformazione del rito.

Per Questi Motivi

Dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell'intervenuto accordo delle parti, come da verbale di udienza che precede; per l'effetto,

Fissa l'udienza ex art. 711 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo giudice, a seguire

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione del contributo fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio.

Manda alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della omologazione.

Milano, lì 26 maggio 2015

Il Presidente del Tribunale f.f.

*dott. Giuseppe Buffone*